

**URGENTE**

Avv. Cristina Pettinelli  
Via Soana n.22 – 00183 Roma  
Tel. 06.32.17.450/ 06.32.17.479  
Fax 06.70.01.466

Originali

Uggetti procode re  
24.03.2017  
[Signature]

a mano  
25.3.2017  
[Signature]

**TRIBUNALE DI VELLETRI**

**ATTO DI CITAZIONE**

Nell'interesse del Fallimento Bolici Paolo Ditta Individuale in Liquidazione n.75/2014 (c.f. BLCPLA50H27F592M – P.IVA 00010121002) in persona del curatore fallimentare Avv. Maria Virginia Perazzoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Pettinelli (C.F. PTTTCST73S48H5010) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Soana n.22, giusta autorizzazione del G.D. Dott.ssa Raffaella Calvanese del 22 marzo 2017 e di procura in calce al presente atto

**-attore-**

AI SENSI DEGLI ARTT. 133, 134 E 176 C.P.C., GLI AVVISI POTRANNO ESSERE COMUNICATI ANCHE A MEZZO TELEFAX AL N.06.70.01.466, OVVERO A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ALL'INDIRIZZO:

**CRISTINAPETTINELLI@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG**

**Contro**

Libernini Beatrice, residente in Nettuno, Via San Giacomo n. 14.

**-convenuta-**

Bolici Paolo, residente in Nettuno, Via San Giacomo n. 14

**-convenuto-**

**PREMESSO IN FATTO**



**Avv. Cristina Pettinelli**  
Via Soana n.22 – 00183 Roma  
Tel. 06.32.17.450/ 06.32.17.479  
Fax 06.70.01.466

- che i Sigg.ri Libernini/ Bolici hanno contratto matrimonio in Anzio, in data 31.03.1975, nel regime patrimoniale all'epoca vigente, e, cioè, quello della separazione dei beni;
- che, successivamente, in data 15 maggio 1975, è stata promulgata la legge n. 151 (diritto di famiglia) e dopo un lungo periodo di vacatio legis il regime di comunione legale è diventato il regime legale e, quindi, per escluderlo sarebbe stata necessaria una dichiarazione di volontà in tal senso;
- che i sigg.ri Libernini/Bolici, a quanto risulta in atti, non hanno optato, nei termini, per il regime di separazione dei beni e, quindi, il regime patrimoniale di famiglia è divenuto quello della comunione legale (cfr. doc. n.1);
- che in data 16.04.1981 è stata iscritta d'ufficio presso il Registro Ditte del Tribunale di Roma, al n. R.D. – 473450, l'impresa individuale "Bolici Paolo" C.F. BLCBLAP50H27F592M, con sede in Anzio, Via Carlo Goldoni p.iva 02867170587, esercente l'attività di produzione di infissi e falegnameria;
- che il 30 agosto 2006, quando cioè la Ditta Bolici iniziava a mostrare segni evidenti di indebitamento, i coniugi hanno costituito un Fondo Patrimoniale non traslativo, destinandovi le unità immobiliari in comunione legale meglio descritte al punto n.18 della relazione notarile, assicurando così i beni destinati ai bisogni della famiglia dall'aggressione dei creditori (cfr. doc. n. 1 e 2);
- che, contestualmente alla costituzione del fondo patrimoniale, viste le criticità maturate dalla Ditta Individuale Bolici, in data 29 dicembre 2006, i coniugi Libernini/Bolici hanno contratto un finanziamento ipotecario per €8.000.000,00, concesso da Mediocredito Centrale S.p.A. in pool con Banca di Roma S.p.A. e rimasto insoluto (cfr. doc. n. 3). Tale



**Avv. Cristina Pettinelli**  
Via Soana n.22 – 00183 Roma  
Tel. 06.32.17.450/ 06.32.17.479  
Fax 06.70.01.466

operazione era destinata ad immettere liquidità all'interno dell'impresa Bolici per consentirne la prosecuzione, al tempo già compromessa;

- che, dopo il pagamento di alcune rate il Bolici si è reso insolvente, e in data **05.04.2012**, a fronte del reiterato inadempimento degli obblighi di rimborso assunti dalla Ditta Bolici, la Unicredit ha risolto il contratto di finanziamento, comunicando al debitore la decadenza dal beneficio del termine. In tale data il rapporto è stato volturato a sofferenza con un debito complessivo di **€.7.299.418,61** (cfr. doc. n. 4);

- che, in tale contesto di gravissima difficoltà finanziaria e generale indebitamento, con atto a Rogito Notaio Vittorio Terzi, **annotato in data 27 marzo 2012**, i coniugi Libernini/Bolici hanno mutato il regime patrimoniale della famiglia, passando dalla comunione legale al regime di separazione dei beni (cfr. doc. n. 1);


- che in data **8 novembre 2012**, il Sig. Bolici ha presentato ricorso ex art. 161 L.F. (cfr. doc. n. 5) e, nella sopra indicata domanda di concordato, ha esposto debiti relativamente all'ultimo esercizio chiuso al 31.12.2010, di **€.71.024.569,61** (cfr. pag. 5 doc. n. 5 );

- che la Ditta Bolici, negli atti depositati ad integrazione della domanda di concordato preventivo, ha esposto di non aver conferito nella procedura i beni ricompresi nel fondo patrimoniale perché destinati ai bisogni della famiglia. In tali atti, la Ditta Bolici ha inoltre precisato che il predetto fondo si era consolidato in virtù del decorso del termine quinquennale previsto dall'art.2903 c.c. per promuovere l'azione revocatoria ordinaria (cfr. doc. n. 6). Nel caso di specie, il fondo patrimoniale de quo è stato costituito in data 07.08.2006, in coincidenza del mutuo di Unicredit, garantito da entrambi i coniugi (cfr. doc.6);



**Avv. Cristina Pettinelli**  
Via Soana n.22 – 00183 Roma  
Tel. 06.32.17.450/ 06.32.17.479  
Fax 06.70.01.466

- che, a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo, il Tribunale di Velletri, con sentenza n.75/2014 ha dichiarato il fallimento della Ditta Individuale Bolici Paolo, nominando curatore l'Avv. Maria Virginia Perazzoli (cfr. doc. n. 7);
- che all'udienza del 14.09.2015 il Giudice Delegato ha ultimato la verifica delle domande tempestive ed ha reso esecutivo lo stato passivo (cfr. doc. n. 8);
- che, a riprova dello stato di crisi in cui si trovava la Ditta Bolici al momento dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi, si rileva, a titolo esemplificativo, che al passivo della procedura sono stati ammessi anche gli istituti di credito Intesa San Paolo e BNP PARIBAS, rispettivamente per l'importo di €3.263.395,73 ed €489.530,75 per debiti riferibili al periodo 2010/2013 (cfr. doc. n. 9 e n. 10);
- che in data 02.03.2016, il Giudice Delegato ha proseguito con l'esame delle domande tardivamente pervenute, dichiarando esecutivo lo stato passivo;
- che, successivamente, la sig.ra Beatrice Libernini ha presentato istanza tardiva di rivendica per l'udienza del 15 giugno 2016, richiedendo l'attribuzione del 50% di tutte le proprietà della Ditta Individuale Bolici Paolo (cfr. doc. n. 11);
- che, a seguito del parziale rigetto della suddetta istanza da parte del Giudice Delegato, con ricorso ex art. 98 L.F., la Sig.ra Libernini Beatrice ha proposto opposizione allo stato passivo chiedendo l'attribuzione del 50% dei beni aziendali ex art.178 c.c.; (cfr. doc. n. 12);
- che all'esito dell'indicato giudizio di opposizione, con provvedimento n. 323/2017 del 14.01.2017, il Tribunale di Velletri, pur accogliendo parzialmente le eccezioni del



fallimento, ha accolto la domanda di rivendica di Libernini Beatrice sulle quote del 50% dei seguenti immobili acquistati dalla Ditta Bolici e destinati all'esercizio dell'impresa:

1. Cron. 0005 – p.to 10 relazione notarile: TERRENO ANZIO - censito nel Catasto Terreni comunali al foglio 7, particelle 1140 e 1143;

2. Cron. 0006 – p.to 10 bis relazione notarile: FABBRICA ANZIO - censito nel catasto Fabbricati di Anzio, al foglio 7, particella 2747, subalterno 1, graffiata con la particella 2748, subalterno 1 nonché particella 2747, subalterno 2.;

3. Cron. 0008 – p.to 12 relazione notarile NEGOZIO Largo Febo 10 (RM) - censito nel Catasto Fabbricati comunale al foglio 485, particella 144, subalterno 3.

4. Cron. 0009 – p.to 13 relazione notarile NEGOZIO Largo Febo n. 7/8 (RM)- censito nel Catasto Fabbricati comunale al foglio 485, particella 144, sub. 24.

5. Cron. 00010 – p.to 14 relazione notarile: NEGOZIO Via Valle Schioia, Lavinio - Anzio - censito nel Catasto Fabbricati comunale al foglio 7, particella 57, subalterno 12.

6. Cron. 0012 – p.to 16 relazione notarile: APPARTAMENTO Via Canale 20, Ancona - censito nel Catasto Fabbricati comunale al foglio 21, mappale 23, subalterno 17 (cfr. doc. n. 13);

- che, vista la suddetta ordinanza, il Curatore, a tutela della massa dei creditori, ha impugnato il provvedimento innanzi alla Corte di Cassazione. Il giudizio contrassegnato da R.G.n.5324/2017 è in attesa di fissazione udienza;

- che, con l'unico motivo di censura, la curatela ha evidenziato che il Tribunale, nel riconoscere alla Sig.ra Libernini Beatrice la proprietà, ancorché pro quota, dei predetti



**Avv. Cristina Pettinelli**  
Via Soana n.22 – 00183 Roma  
Tel. 06.32.17.450/ 06.32.17.479  
Fax 06.70.01.466

immobili, non ha considerato la complessiva esposizione debitoria maturata dalla Ditta Bolici Paolo alla data dello scioglimento della comunione. In particolare, il Collegio, ai fini della individuazione del patrimonio residuo da destinare al coniuge ex art.178 c.c., non ha tenuto conto del disposto dell'art. 194 c.c. secondo cui "La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo";

- che, quindi, da quanto sopra esposto, emerge che nel periodo 2006/2016 i coniugi Libernini /Bolici **hanno**, nell'ordine, congiuntamente e scientemente:

1. Costituito nel 2006 un fondo patrimoniale in cui sono confluiti i beni acquistati in comunione tra loro, mettendoli così al sicuro dall'aggressione dai creditori del Sig. Paolo Bolici, titolare dell'omonima ditta individuale, già gravemente esposta, **cui la moglie aveva prestato ampia garanzia;**
2. ricevuto nel 2006 da Unicredit un finanziamento ipotecario €8.000.000,00, per risanare le casse dell' impresa;
3. creato negli anni tra il 2006 e il 2010 un buco di **€71.024.569,61**, per esposizione verso dipendenti, erario, banche e fornitori. Tanto è vero che nell'anno 2010, il Sig. Bolici si è rivolto alla Ernst & Young Financial Business Advisor per presentare un accordo di ristrutturazione del debito maturato sino a tale momento (cfr. doc. n. 14). Ad ulteriore riprova del dissesto aziendale, maturato negli anni anteriori al 2010, si richiama ancora una volta, lo stato passivo del fallimento dal quale si evince un ammontare complessivo di crediti ammessi per **€52.172.668,77** (cfr. doc. n. 8), **cui si aggiungeranno i crediti che verranno verificati nella successiva udienza.**



Avv. Cristina Pettinelli  
Via Soana n.22 – 00183 Roma  
Tel. 06.32.17.450/ 06.32.17.479  
Fax 06.70.01.466

4. Modificato nel 2012 il regime patrimoniale, passando dalla comunione legale alla separazione dei beni, sottraendo in tal modo un'altra parte dei beni dell'impresa familiare da sicure aggressioni da parte dei creditori dell'impresa;
5. presentato la domanda di concordato preventivo nel 2012, ossia solo dopo il decorso del quinquennio dalla costituzione del fondo patrimoniale divenuto così non aggredibile ex art. 2903 c.c.;
6. Ottenuto la proprietà pro-quota dei beni aziendali ex art.178 c.c. in virtù dello scioglimento della comunione legale intervenuto nell'anno 2012, anno in cui la Ditta Bolici Paolo versava in uno stato di crisi irreversibile, tanto da presentare domanda di concordato preventivo sfociata nell'attuale fallimento.

### DIRITTO

La presente domanda è fondata e meritevole di accoglimento. In particolare,

#### 1. SULLA REVOCABILITA' DELL'ATTO DI SCIoglimento DELLA COMUNIONE

##### LEGALE:

In base all' 64 L.F " *sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito* " .

E' equiparabile all'atto a titolo gratuito anche l'atto di scioglimento della comunione tra i coniugi sebbene privo di efficacia dispositiva in senso stretto.


Infatti, secondo consolidata giurisprudenza può essere considerato lesivo di un credito anteriore anche "l'atto che sia collegato ad uno o piu' atti successivi ove risulti che essi, per il breve periodo di tempo in cui sono compiuti o per altre circostanze , siano tutti



**Avv. Cristina Pettinelli**  
Via Soana n.22 – 00183 Roma  
Tel. 06.32.17.450/ 06.32.17.479  
Fax 06.70.01.466

convergenti al medesimo risultato lesivo sicchè **è revocabile, sebbene privo di efficacia dispositiva, l'atto di scioglimento della comunione legale** compiuto dai coniugi". (cfr. Cass. Civile, Sez. VI 28/08/2015 n. 19129).

Di conseguenza è revocabile l'atto a Rogito Notaio Vittorio Terzi, annotato il 27. 03. 2012, con il quale i coniugi Libernini/Bolici hanno mutato il loro regime patrimoniale.

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di successione di procedure, l'art. 69 bis fa retroagire al momento della pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese il dies a quo per calcolare il periodo sospetto  come più volte detto, la Ditta Bolici ha presentato domanda di concordato preventivo in data 08.11.2012 e quindi, anche sotto il profilo temporale, il predetto atto notarile è revocabile ex art. 64 L.F.

## **2. SULLA LESIVITA' DELL'ATTO**

E' evidente il fine dei coniugi i quali, a partire dal 2006, con la costituzione del fondo patrimoniale, poi nel 2012, con la modifica del regime patrimoniale dei coniugi nel 2016 con la proposizione della domanda di rivendica, hanno scientemente e fraudolentemente posto in essere un complesso di operazioni finalizzate a sottrarre ai creditori la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., mediante l'illegittima attribuzione alla Sig.ra Libernini Beatrice dei beni destinati al soddisfacimento di questi ultimi.

Infatti nel 2006 i coniugi hanno consolidato le precedenti esposizioni ricorrendo ad un finanziamento ipotecario €8.000.000,00, per risanare le casse dell' impresa già in crisi, trasformando tra l'altro, il credito della suddetta banca da chirografario a privilegiato.



Avv. Cristina Pettinelli  
Via Soana n.22 – 00183 Roma  
Tel. 06.32.17.450/ 06.32.17.479  
Fax 06.70.01.466

Nello stesso periodo, hanno costituito un fondo patrimoniale sottraendo, in tal modo, i beni in comunione legale all'aggressione da parte dei creditori della Ditta Bolici.

Nel frattempo, **a partire dal 2006 e fino al 2010, i coniugi hanno maturato esposizioni per € 71. 024.569,61.** In tale periodo la Sig.ra Libernini Beatrice è più volte intervenuta a supporto dell'impresa familiare come fideiussore verso banche; tanto è vero che la stessa compare, nella qualità di fideiussore anche in giudizi quali, a titolo esemplificativo, quello promosso contro BANCA POPOLARE Di APRILIA (proc.to RG n. 5808/2012) (cfr. doc. n. 5), e soprattutto contro Unicredit S.p.A., pendente davanti alla sezione X del Tribunale di Roma.

Ancora, negli anni successivi al 2010 i coniugi hanno aggravato il dissesto del "Gruppo Bolici", fino a portare al fallimento tutte le società di cui i coniugi erano titolari al 50%.

In tale contesto, i coniugi hanno posto in essere un'ulteriore operazione in danno ai creditori, realizzata tramite lo scioglimento della comunione legale.

Con tale atto la Sig.ra Beatrice Libernini si è, infatti, resa beneficiaria anche del 50% degli immobili destinati all'esercizio dell'impresa familiare e quindi, in quanto tali, aggredibili direttamente dai creditori della stessa già da tempo gravemente esposta.

Ben consapevole di ciò, il marito Bolici Paolo nella domanda di concordato, ha specificato che il fondo patrimoniale *de quo* era stato costituito in data 07.8.2006 e dunque ben oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 2903 c.c. per promuovere l'azione revocatoria ordinaria.

Una volta fallita la Ditta Bolici Paolo la Sig.ra Libernini Beatrice ha presentato domanda di rivendica con la quale, proprio in virtù dell'atto a Rogito Notaio Vittorio Terzi, annotato il

Avv. Cristina Pettinelli  
Via Soana n.22 – 00183 Roma  
Tel. 06.32.17.450/ 06.32.17.479  
Fax 06.70.01.466

27. 03. 2012, chiaramente intervenuto in frode ai creditori, ha richiesto l'attribuzione del 50% del compendio aziendale sottraendolo all'attivo del fallimento.

**Pertanto è di tutta evidenza come l'atto a Rogito Notaio Vittorio Terzi, annotato il 27. 03. 2012 è lesivo per il ceto creditorio perché lo priva di parte consistente dell'attivo destinato al soddisfacimento dei debiti concorsuali.**

Infatti quanto al danno ai creditori, si specifica che attualmente l'attivo della procedura è pari a circa **€.47.000,00** mentre l'ammontare del passivo attualmente ammesso è pari ad **€.52.172.668,77** (doc. n. ). Tra l'altro, tra i creditori figurano in via privilegiata dipendenti ed erario per un complessivo importo di circa **€.7.000.000,00**. E' evidente che il depauperamento patrimoniale conseguente allo scioglimento si traduce in un pregiudizio immediato e diretto alla massa dei creditori.

Sotto il profilo psicologico, è opportuno evidenziare che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito *"non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza da parte del debitore a steso del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni"* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17867 del 22.08.2007).

Nel caso in esame, la **consapevolezza dell'atto pregiudizievole** sussiste certamente in capo ad entrambi i coniugi. Ma v'è di più, il comportamento degli stessi Bolici/Libernini sia in sede stragiudiziale che giudiziale, configura un chiaro esempio di frode preordinatamente volta a danneggiare i creditori.



**Avv. Cristina Pettinelli**  
Via Soana n.22 – 00183 Roma  
Tel. 06.32.17.450/ 06.32.17.479  
Fax 06.70.01.466

Inoltre, la Sig.ra Libernini Beatrice ha dichiarato più volte di essere socia del marito Paolo Bolici e di aver svolto un ruolo fattivo all'interno della Ditta Bolici; si veda l'opposizione a stato passivo, notificata all'intestato fallimento in data 17.08.2016 in cui la stessa dichiara espressamente di aver **esercitato l'attività d'impresa unitamente al marito**; (cfr. doc. n. 12 ).

Inoltre, in molteplici occasioni anche successive allo scioglimento della comunione e nel corso delle procedure concorsuali, la Libernini Beatrice ha manifestato un' evidente unitarietà operativa e di intenti, perseguita con il coniuge Bolici Paolo, nell'interesse dell'impresa comune.

La Sig.ra Beatrice Libernini ha richiesto, unitamente al Sig. Paolo Bolici, la sospensione per 300 giorni dalla procedura fallimentare ex art. 20 comma 4 L. 44/1999 e di accedere al fondo vittime antiusura per poter riavviare l'azienda (!) a seguito della dichiarazione di fallimento (cfr. doc. n 16.).

Tutte le iniziative post fallimentari dei coniugi Bolici/Libernini, coerenti con i comportamenti pre-fallimento, si inquadrano nella strategia di ritardare e/o impedire la liquidazione del patrimonio in danno dei creditori.

Sempre per tutte le sopra esposte ragioni, lo scioglimento della comunione de quo deve considerarsi fittizio e artatamente intervenuto in quanto le parti mai hanno inteso modificare il regime patrimoniale della famiglia.

Si rende quindi necessario richiedere l'inefficacia dell'atto a Rogito Notaio Vittorio Terzi, annotato in data 27 marzo 2012, con i cui i Sig.ri Libernini Beatrice e Bolici Paolo hanno sciolto la comunione legale.

**Avv. Cristina Pettinelli**  
Via Soana n.22 – 00183 Roma  
Tel. 06.32.17.450/ 06.32.17.479  
Fax 06.70.01.466

Per questi motivi Fallimento Bolici Paolo Ditta Individuale in Liquidazione n. 75/2014 (c.f. BLCPLA50H27F592M – P.IVA 00010121002) in persona del curatore fallimentare Avv. Maria Virginia Perazzoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Pettinelli

### CITA

Libernini Beatrice residente in Nettuno, via San Giacomo n. 14 e Bolici Paolo , ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio, a comparire davanti al Tribunale di Velletri, presso la sede di Piazza Falcone, sezione e giudice designandi, ex art. 168 c.p.c., all'udienza del **27.09.2017**, con invito a costituirsi nei modi e nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., e quindi, almeno venti giorni prima dell'udienza, con l'avvertimento che, in caso di tardiva costituzione incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e, che, comunque, in difetto di costituzione, si procederà in sua legittima contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

" Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, dichiarare inefficace, ai sensi dell'artt. 64 e 69 bis legge fallimentare e 2901 c.c. , l'atto a Rogito Notaio Vittorio Terzi, del 23. 03. 2012 annotato in data 27 marzo 2012, rep. 23895, racc. n. 16976 .

In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale dichiarare che l'atto a Rogito Notaio Vittorio Terzi, del 23. 03. 2012 annotato in data 27 marzo 2012, rep. 23895, racc. n. 16976 è simulato ex art .1414 c.c. e come tale improduttivo di effetti tra le parti e inopponibile al fallimento.



Avv. Cristina Pettinelli  
Via Soana n.22 – 00183 Roma  
Tel. 06.32.17.450/ 06.32.17.479  
Fax 06.70.01.466

Con riserva di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, articolare mezzi di prova diretta e contraria e produrre documenti anche all'esito delle difese di controparte, giusta quanto disposto dall'art. 183, comma 6, c.p.c..

In via istruttoria:

si chiede sin d'ora l'ammissione dell'interrogatorio formale del Sig. Bolici Paolo e della Sig.ra Libernini Beatrice e l'ammissione della prova per testi, sia diretta che contraria con riserva di indicare i testi e i capitoli.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Copia estratto di matrimonio dei coniugi Libernini/Bolici;
2. Copia certificazione del notaio dott.ssa Francesca Giusto;
3. Copia contratto di finanziamento ipotecario del 29.12.2016;
4. Copia lettera risoluzione mutuo;
5. Copia ricorso ex art. 161 L.F;
6. Copia nota integrativa al concordato preventivo;
7. Copia estratto sentenza dichiarativa di fallimento;
8. Copia stato passivo del fallimento n. 75/2014;
9. Copia domanda di ammissione allo stato passivo dell' istituto di credito San Paolo;
10. Copia domanda di ammissione allo stato passivo dell' istituto di credito BNP ;
11. Copia istanza di rivendica della Sig.ra Libernini Beatrice;
12. Copia opposizione stato passivo Sig.ra Libernini Beatrice;
13. Copia ordinanza Tribunale di Velletri n. 323/2017;
14. Copia incarico alla Ernst & Young Financial Business Advisor;
15. Copia decreto ingiuntivo promosso da Banca Popolare di Aprilia;



**Avv. Cristina Pettinelli**  
Via Soana n.22 – 00183 Roma  
Tel: 06.32.17.450/ 06.32.17.479  
Fax 06.70.01.466

16. Copia richiesta ex art. 20 comma 4 L. n. 44/1999;

17. Copia Autorizzazione Giudice Delegato Raffaella Calvanese.

*Al fine del contributo unificato in pendenza del presente procedimento  
non valore in determinabile -*

Roma- Velletri 25.03.2017

  
Avv. Cristina Pettinelli




PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta Avv. Maria Virginia Perazzoli, nella qualità di curatore del Fallimento Bolici Paolo Ditta Individuale n.75/2014, in virtù del provvedimento di autorizzazione e nomina della Dott.ssa Raffaella Calvanese del 22 marzo 2017 delego a rappresentarmi ed a difendermi nel presente giudizio contro Bolici Paolo e Libernini Beatrice, l'Avv. Cristina Pettinelli ed eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, Via Soana n.22.

Il curatore


Avv. Maria Virginia Perazzoli



È autentica





Avv. Cristina Pettinelli



Avv. Cristina Pettinelli  
Via Soana n.22 - 00183 Roma  
Tel. 06.32.17.450/ 06.32.17.479  
Fax 06.70.01.466

Si notifici a:

- **Bolici Paolo** residente in Nettuno, Via San Giacomo n. 14,   
00048;

- **Libernini Beatrice** residente in Nettuno, Via San Giacomo n.   
14, 00048;

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI - Sezione di Anzio

Ad istanza come in atti ho notificato il presente atto a: -----

----- Bolici Paolo residente in Nettuno  
----- Via San Giacomo 14

nel suindicato luogo mediante consegna di copia a mani di perso-  
na qualificatasi per le figlie conviventi di Paolo Bolici

----- Silvia che ne cura la condotta al dec. n. 100  
-----

Temporaneamente addetti:

Nettuno, il 27/3/2019

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Dott. D'Ascenzi Massimiliano





TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI - Sezione di Anziani

Ad istanza come in atti ho notificato il presente atto a:

J. BERWINSKI BEGNACE GARDOLFI  
in persona via SAN GIACOMO 14

nel suddicato luogo mediante consegna di copia a mani di persona qualificatasi per

la figlia convivente di J. BERWINSKI BOLETTI  
SILVIA che va curata la consegna alle mani della  
per il momento presente.

Velletri, C 29/3/2017

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Dott. D'Ascenzi Massimiliano

E' STATA LASCIATA COPIA COMPIONE  
ALL' ORIGINALE PER USO TRANSCRIZIONE

Velletri, C 29/3/2017

URGENTE

4080



UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Dott. D'Ascenzi Massimiliano



5 MAR 2017

r. Notif. 387  
asf. Km. 25164  
rario 2156  
Totale €....  
ostali €....  
stale Gen. 3107  
Ufficiale Giudiziario